

Intermediazione di manodopera, l'appalto illecito esiste ancora

La Corte d'Appello di Venezia, 9 giugno 2007 n.154 afferma chiaramente l'esistenza dell'appalto illecito (in Il lavoro nella giurisprudenza n.4/2008, 397 con nota di Mannacio).

Il caso riguardava un dipendente formalmente assunto da una certa impresa ma che di fatto svolgeva compiti di magazziniere avendo sostituito altro dipendente di Trenitalia.

La Società formale datore di lavoro, amministrava il rapporto provvedendo a tutti gli adempimenti amministrativi alla redazione delle paghe, alla tenuta dell'orario.

Il dipendente però svolgeva un lavoro inserito nel ciclo produttivo di Trenitalia, lavorando con i colleghi di Trenitalia e da questi anche ricevendo disposizioni.

Superata la legge 1369/60, attualmente l'articolo 29 del DLGS 276/2003 per definire il vero appalto e quindi il rapporto di lavoro in capo all'appaltatore, si riferisce all'articolo 1655 del Codice Civile che fornisce la definizione di appalto come compimento di un'opera o di un servizio attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari con gestione a proprio rischio.

Di conseguenza l'organizzazione del lavoro, anche dal punto di vista direttivo, costituisce uno degli elementi che connotano la gestione dell'appalto ed il relativo rischio.

E' peraltro vero che l'articolo 29 del DLGS 276/2003, preciso soprattutto con riferimento agli appalti c.d. "leggeri" ad alte tecnologie che l'organizzazione va considerata anche in rapporto alle esigenze dell'opera dedotta in contratto.

Difficilmente però può ritenersi che tale impostazione di adattamento possa estendersi alla mancanza del potere direttivo sul personale da parte dell'appaltatore o peggio, alla sottoposizione del personale dell'appaltatore, al potere direttivo del committente.